

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
VERBALE N. 6

L'anno 2020 il giorno 02 settembre alle ore 18.30 presso la sede dell'Associazione - sita in Lonigo (VI) Via Sisana n. 1 - si sono riuniti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria gli Associati, convocati con lettera del 14/08/20, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

- 1 Relazione morale del Presidente sull'attività svolta;
- 2 Presentazione e approvazione Bilanci 2019 e 2020;
- 3 Varie ed eventuali.

Assemblea straordinaria :

- 1) Modifiche allo Statuto come previsto dal decreto Legislativo n. 117 del 2017;

Presiede il Presidente, il quale - dopo aver salutato e ringraziato i presenti - dichiara aperta la riunione e propone di nominare Paola Marchioro quale segretaria verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità

Successivamente, constatata che:

- sono presenti n. 20 Associati su 38 iscritti mentre le deleghe presentate sono nr. 5,
 - accerta che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente,
- passa alla discussione dell'o.d.g.

OMISSIS

Assemblea straordinaria :

Primo punto - Modifiche allo Statuto come previsto dal decreto Legislativo n. 117 del 2017;

Il Presidente illustra all'Assemblea le motivazioni che hanno portato a dover improntare un nuovo Statuto il quale doveva essere approvato e inviato agli uffici competenti entro il mese giugno e a causa della pandemia del covid19 si è dovuto rinviare l'approvazione.

Fa presente che lo Statuto, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, è stato inviato a tutti gli Associati in modo che tutti ne possano prendere visione.

Successivamente apre la discussione e dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che il nuovo Statuto viene approvato con votazione unanime n. 20 soci presenti, n. 5 delegati e non si evincono voti contrari o di astensione.

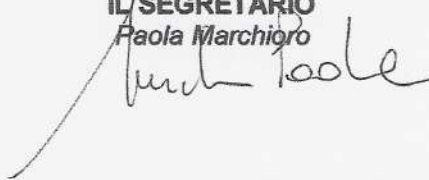
Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente, il quale potrà eventualmente delegare altro consigliere, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

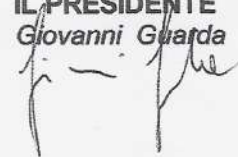
IL SEGRETARIO

Paola Marchioro



IL PRESIDENTE

Giovanni Guarda



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO **ATTIVA-MENTE ODV**

ART. 1

(Denominazione e Sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata **ATTIVA-MENTE ODV**, da qui in avanti nominata "**Organizzazione**" assume la forma giuridica di Organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha durata illimitata e opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

L'Organizzazione ha sede legale in via Sisana n. 1, nel comune di Lonigo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del disagio mentale, con l'obiettivo di:

- promuove il benessere per le persone disabili, facilitando le prassi che permettono loro di vivere e valorizzare le opportunità umane e sociali dell'ambiente di vita;
- attivare azioni socio-culturali nel territorio atte a combattere lo stigma della disabilità psichica.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono:

- **Lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

L'Organizzazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi :

- studiare ed attivare progetti orientati alla sfera espressiva, culturale, formativa-informativa e socializzante;
- realizzare laboratori orientati all'attività senso-motoria e attivare gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti agli utenti e ai familiari;
- instaurare rapporti di collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, associazioni di volontariato e con tutte le risorse formali ed informali, presenti nel territorio, che si ispirano alla medesima finalità;
- sensibilizzare persone del territorio, sia per un loro inserimento nelle diverse attività di volontariato proposte agli utenti, sia per favorire la socializzazione e promuovere il superamento dello stigma della disabilità psichica.
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e ne promuove il benessere, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in accordo con gli Enti preposti;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione delle famiglie della persona con disabilità;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- educazione culturale (momenti di lettura di giornali e libri, corsi di storia, di letteratura, ecc.);
- attività di laboratorio (per esempio: cartonaggio e riciclo *RiciclaNdOci*, pittura creativa, piccola falegnameria, ceramica, ecc.);
- laboratori di teatro e danza;
- attività volte al benessere psico-fisico della persona (esempio: musicoterapia, nordik walking ecc.);
- gruppi auto-mutuo-aiuto e self-help, ecc.
- attività di riabilitazione e di socializzazione per gli utenti con disagio e delle loro famiglie

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione dei Soci)

Sono Associati dell'Organizzazione ATTIVA-MENTE OdV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento,
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di Associato si perde per morte, mancato pagamento della quota sociale, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'Organizzazione associazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di Controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aderenti all'Organizzazione ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. È ammessa UNA sola delega per ciascun Socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la Sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione ;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione degli Associati
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e comunque su richiesta firmata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella Sede dell'Organizzazione.

ART. 14 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso da un minimo di 5 e un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Comitato Tecnico)

L'Organizzazione si dota di un gruppo di esperti che vanno a costituire Il Comitato Tecnico composto da professionisti del Dipartimento Salute Mentale, da rappresentanti dell'Organizzazione e da eventuali esperti proposti dall'Organizzazione stessa.

Il Comitato Tecnico, in accordo con l'Organizzazione, è l'Organo deputato a promuovere ed organizzare le attività riabilitative in corrispondenza il più possibile alle esigenze delle persone destinatarie in sintonia con gli orientamenti tecnico-scientifici e le linee guida operative conseguenti così come esplicitato nel Regolamento.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*
- *entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.*

ART. 22

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il Bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il Bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la Sede sociale.

ART. 25

(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 **(Libri sociali)**

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- *il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;*
- *il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 33 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto sostituisce quello registrato al Registro Regionale delle ODV al nr. VI0587 presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 27 Ottobre 2015.

ART. 34 **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto
Lonigo, 02/09/2020

IL SEGRETARIO

Paola Marchioro



IL PRESIDENTE

Giovanni Guadagnoli